

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI

Tax Weekly Roundup

Venerdì 21 novembre 2025

Nr. 46 - 2025

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. IVA a credito rimborsata se indicata nel modello dell'anno di fine attività
2. Triangolazioni IVA da concepire come tali sin dall'origine
3. L'IVA versata a seguito di splafonamento può essere chiesta a rimborso
4. Transazioni infragruppo: *profit split* a maglie strette
5. Valida la presunzione semplice per la distribuzione di utili extracontabili ai soci
6. La cartella per omesso versamento non può essere motivata in giudizio
7. Non è tassato il privato che cede un marchio
8. Costi R&S capitalizzabili solo se straordinari

IVA a credito rimborsata se indicata nel modello dell'anno di fine attività

La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, con la sentenza n. 1013/3/2025, ha statuito che il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza IVA a credito indicata nella dichiarazione dell'anno di cessazione dell'attività, anche in caso di omessa compilazione del quadro VR.

A seguito della cessazione della propria impresa individuale, un contribuente aveva presentato ricorso contro l'atto di diniego di rimborso del credito IVA maturato nell'ultimo periodo d'imposta dell'attività.

L'Agenzia delle Entrate contestava l'intervenuta decadenza biennale del diritto al rimborso, ex articolo 21 del DLgs n. 546/1992, e la mancata compilazione del quadro VR della dichiarazione. Secondo l'Ufficio, la denuncia del credito in dichiarazione IVA e nel quadro RX del modello Redditi era inidonea a provarlo.

I giudici di prime cure avevano accolto il ricorso, ritenendo applicabile il termine di prescrizione decennale.

L'Agenzia aveva proposto appello contestando la decadenza, la mancata prova del credito e l'assenza del quadro VR nella dichiarazione.

Investiti della questione, i giudici di secondo grado hanno rigettato l'appello, rilevando che la denuncia del credito in dichiarazione è sufficiente a provarne l'esistenza, poiché l'Agenzia – in tal

modo a conoscenza dello stesso – non lo ha contestato.

L'Agenzia ha proposto ricorso dinanzi la Corte di Cassazione e i giudici di legittimità hanno confermato che il credito non è soggetto a decadenza, ma è sottoposto alla prescrizione decennale; di conseguenza hanno accolto il ricorso e rinviato alla competente corte di secondo grado affinché accerti se è provata l'esistenza del credito.

La Corte ha ritenuto che, pur in assenza della compilazione del modello VR, il contribuente avesse provato l'esistenza del credito IVA, ritenendo sufficiente la denuncia IVA e il riporto nel quadro RX del modello Redditi.

Secondo i giudici, per effetto di quanto denunciato in dichiarazione, l'Agenzia era a conoscenza del credito IVA maturato dal contribuente nell'ultimo periodo di imposta dell'attività di impresa da lui svolta, che, perciò, non poteva che essere chiesto a rimborso.

Inoltre, l'Agenzia non ha contestato né l'an, né il quantum della pretesa, essendosi difesa solo in merito all'intervenuta decadenza.

Dunque, l'esistenza del credito è provata in applicazione del principio di non contestazione ex articolo 115 del Codice di procedura civile, applicabile al processo tributario per effetto del rinvio contenuto nell'articolo 1 del DLgs n. 546/1992.

Triangolazioni IVA da concepire come tali sin dall'origine

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 30183, depositata il 16 novembre 2025, ha statuito che il trasporto della merce all'estero non è sufficiente per fornire la prova di una cessione triangolare in ambito intraunionale.

Ai fini del regime di non imponibilità IVA, previsto dall'articolo 58 del DL n. 331/1993, si richiede, invece, una documentazione attestante che l'operazione sia stata voluta fin dall'origine come una cessione nazionale in vista di un successivo trasporto a un cessionario stabilito al di fuori dalla UE.

In tale sede, veniva censurata la sentenza di merito in cui il giudice d'appello aveva ritenuto sufficiente la prova del trasporto all'estero dei beni, senza una puntuale verifica in ordine ai documenti eventualmente attestanti che l'operazione, sin dalla sua origine, era stata concepita dai contraenti come una cessione interna finalizzata al trasporto della merce a un (secondo) cessionario estero.

Per quanto concerne il quadro normativo di riferimento, l'articolo 58 del DL n. 331/1993 stabilisce che si applica il regime di non imponibilità IVA, alle cessioni di beni effettuate, anche tramite commissionari, nei confronti di cessionari o commissionari di questi, *"se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi"*.

Si configurano, quindi, delle triangolazioni, interne o comunitarie, quando vi sono due cessioni successive con tre operatori, di cui almeno uno sito al di fuori del territorio nazionale, cessioni peraltro oggetto di un solo trasporto.

Nell'ordinanza della Cassazione sono state ribadite le condizioni al ricorrere delle quali sussiste un'operazione triangolare, richiamando i più rilevanti principi giurisprudenziali in materia.

Come già affermato dai giudici di legittimità, l'operazione di trasporto intracomunitario dev'essere considerata come unitaria, quando la merce viene trasportata dall'acquirente nel territorio dello Stato del cessionario ma non è da questi utilizzata, bensì vincolata alla consegna a un

terzo soggetto passivo che la immette in consumo.

Pertanto, la cessione viene effettuata non nei confronti del destinatario finale della merce bensì nei confronti di un soggetto passivo, realmente interposto (sia se residente che se non residente nello Stato membro del cedente), il quale effettua l'acquisto esclusivamente in funzione della successiva operazione di esportazione o di cessione intracomunitaria.

La Cassazione ha chiarito che, al ricorrere di un'autentica operazione triangolare, l'acquisto del bene da parte del primo cessionario (interposto) non rileva quale cessione imponibile effettuata nel territorio dello Stato del cedente, bensì come mera fase preliminare dell'operazione intracomunitaria che si perfeziona con il trasferimento del bene in altro Stato membro, ove risiede il soggetto passivo indicato già all'origine come destinatario finale.

Il promotore della triangolazione assume su di sé "un vincolo di destinazione in ordine alla merce da trasportare" e non acquisisce un autentico potere di disposizione sui beni (come se ne fosse il proprietario).

Per questa ragione, la prima operazione non si qualifica ai fini IVA come una cessione di beni secondo l'articolo 14, par. 1, della Direttiva 2006/112/Ce.

In definitiva, alla luce dei vari elementi descritti, non può essere accettata come prova della triangolazione (e del relativo regime di non imponibilità) la mera prova del trasporto dei beni al di fuori del territorio nazionale.

È essenziale, secondo la Cassazione, dimostrare che l'operazione, sin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta, nella comune volontà degli originari contraenti, come cessione nazionale in vista del trasporto a un cessionario estero.

L'IVA versata a seguito di splafonamento può essere chiesta a rimborso

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 30181, depositata il 16 novembre 2025, ha statuito che il soggetto passivo, avente lo *status* di esportatore abituale, che abbia acquistato beni e servizi in

regime di non imponibilità IVA, per un importo maggiore al plafond maturato, deve versare all'Erario l'imposta dovuta sulle predette operazioni. Tuttavia, l'IVA detraibile può poi essere chiesta a rimborso.

Il caso esaminato era relativo ad una società che aveva commesso un errore materiale nel conteggio del plafond disponibile e, pertanto, operato acquisti in sospensione d'imposta, ex articolo 8, comma 1, lett. c), del DPR n. 633/1972, per un ammontare superiore a quello spettante (c.d. splafonamento).

I giudici di legittimità hanno osservato che il meccanismo dell'esportazione abituale altera la regola ordinaria, sulla quale incide l'articolo 60, comma 7, del DPR n. 633/1972, richiamato in giudizio dall'Agenzia delle Entrate.

Infatti, in caso di splafonamento, il soggetto passivo è il cessionario o committente che deve versare l'IVA al posto del fornitore e da ciò origina il credito che, a tutela del principio di neutralità dell'imposta, il soggetto passivo può detrarre, riportare in eccedenza o chiedere a rimborso.

Transazioni infragruppo: *profit split* a maglie strette

La Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 1059/2025, ha statuito che l'utilizzo del metodo del *profit split* può essere considerato valido soltanto se le parti apportino congiuntamente beni immateriali unici e di considerevole valore, realizzando prestazioni tra loro notevolmente integrate.

Ad una società Alfa era stato notificato un avviso di accertamento con il quale si contestavano i prezzi di trasferimento adottati.

Nello specifico, oggetto di contestazione era stato il metodo di calcolo del valore di mercato delle transazioni infragruppo utilizzato da Alfa, in relazione a due tipologie di operazioni:

- concessione di software da parte di Alfa (controllante) alle proprie controllate straniere, con servizi di upgrade e manutenzione, per la quale Alfa aveva utilizzato il *Transactional net margin method* (Tnmm);

- servizi resi da personale di Alfa alle controllate straniere, valorizzati con metodo *Comparable uncontrolled price* (Cup).

L'Ufficio, sulla base della struttura organizzativa del gruppo, che vede la società italiana quale holding operativa che ha realizzato il citato software, e le controllate incaricate della distribuzione dello stesso oltre che dell'assistenza per l'installazione, ha ritenuto che le due operazioni fossero inscindibili tra loro e costituissero oggetto di un pacchetto integrato, alla cui realizzazione avevano concorso sia Alfa che le controllate estere.

Secondo questa ricostruzione, ne discenderebbe che l'attività del controllato estero sarebbe stata essenzialmente compenetrata con quella della casa-madre, e il metodo più corretto da applicare sarebbe stato il *profit split*.

La Corte, dopo aver riassunto i lineamenti OCSE sulle metodologie di calcolo del transfer pricing, ha analizzato le caratteristiche dei due richiamati servizi rilevando che la titolarità del software era in capo ad Alfa, le funzioni di programmazione, aggiornamento, implementazione e ricerca di mercato spettavano ad Alfa, che le svolgeva a proprio rischio e con propria struttura organizzativa avente sede in Italia.

Le società controllate avevano il compito di commercializzare nel proprio paese, in via non esclusiva, il software e svolgevano compiti di assistenza tecnica limitati, essenzialmente consistenti nell'installazione e configurazione del programma.

Infine, per quanto atteneva ai servizi resi dal personale, si trattava di squadre composte sia da dipendenti della casa-madre sia da dipendenti della società controllata presente nel Paese nel quale il software doveva essere installato.

Sulla base della situazione così strutturata, i giudici hanno concluso per una inesistenza di quella forte integrazione indispensabile per poter applicare il *profit split method*.

La Corte ha, infatti, precisato che la proprietà del software così come le varie funzioni risultavano ben delineate e suddivise tra Alfa e le società

controllate, non rilevandosi l'apporto congiunto di beni immateriali unici di considerevole valore.

Per quanto atteneva alla presenza congiunta di squadre di lavoro, i giudici hanno ritenuto che l'ottimizzazione delle risorse umane, operata attraverso la formazione di differenti squadre di lavoro provenienti da più società, non abbia nulla a che vedere con quella elevata integrazione dell'attività di impresa e quel contributo «*unique e valuable*» richiesto dalle linee guida OCSE per l'applicazione del citato profit split.

Valida la presunzione semplice per la distribuzione di utili extracontabili ai soci

La Corte di Giustizia di secondo grado della Puglia, con la sentenza n. 2093/26/2025, ha statuito che è legittima la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo a una società di capitali a ristretta base partecipativa, anche in assenza di ulteriori elementi indiziari.

Spetta al contribuente l'onere di dover fornire una prova contraria rigorosa e puntuale, dimostrando la propria estraneità alla gestione o l'accantonamento/reinvestimento degli utili.

Un socio di una S.r.l. aveva impugnato un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva contestato, per l'anno 2013, un maggior reddito di capitale non dichiarato, fondando l'atto esclusivamente sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili derivante dalla ristretta base sociale.

Il contribuente aveva contestato la legittimità di tale impostazione, evidenziando l'assenza di elementi di riscontro concreti a supporto dell'accertamento e richiamando il divieto di presunzioni multiple.

In integrale riforma della sentenza di primo grado, quelli di seconde cure hanno accolto l'appello presentato dall'Agenzia, richiamando a supporto della loro decisione, la pronuncia della Corte di Cassazione n. 16818/2025 secondo cui la ristretta base partecipativa costituisce già di per sé un fatto noto idoneo a fondare la presunzione semplice di percezione degli utili da parte dei soci, senza che sia necessario verificare altri indizi.

Questa presunzione, secondo la Corte, non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché non si fonda sui maggiori ricavi accertati alla società, ma sulla struttura stessa dell'assetto societario, che implica un'elevata compartecipazione e conoscenza degli affari sociali da parte dei soci.

Una volta operante tale presunzione, spetta al socio fornire una prova contraria "precisa e rigorosa", come la dimostrazione della propria totale estraneità alla gestione societaria oppure la prova che gli utili siano stati accantonati o reinvestiti.

Nel caso di specie, il contribuente non ha assolto tale onere probatorio: non ha prodotto elementi documentali, né ha dedotto circostanze idonee a confutare il quadro ricostruito dall'ufficio.

La Corte ha dunque ritenuto fondato l'accertamento, confermandone la legittimità e condannando il contribuente al pagamento delle spese di lite.

I giudici hanno ribadito la piena autonomia probatoria della presunzione fondata sulla ristrettezza dell'assetto societario, escludendo la necessità di ulteriori riscontri e ponendo in capo al contribuente un onere di prova stringente, volto a escludere la percezione degli utili extracontabili.

La cartella per omesso versamento non può essere motivata in giudizio

La Corte di Giustizia tributaria di Vicenza, con la sentenza n. 475/2/2025, ha statuito che l'atto emesso dall'Agenzia delle Entrate privo di motivazione è illegittimo e non può essere integrato in sede processuale.

Una società aveva impugnato una cartella di pagamento eccependo, tra l'altro, il difetto di motivazione della stessa e del ruolo sottostante, trattandosi di primo atto impositivo notificato alla società, in violazione dell'articolo 7, commi 1, 1-bis e 1-ter, della Legge n. 212/2000.

L'ufficio si costituiva in giudizio sostenendo, invece, la legittimità della pretesa e la sufficienza della motivazione nonché l'infondatezza delle eccezioni di fatto e di diritto.

I giudici hanno accolto il ricorso premettendo che, dall'esame della cartella e della documentazione allegata, risultava che la stessa costituiva il primo atto col quale l'Amministrazione finanziaria aveva comunicato al contribuente la pretesa tributaria e che la stessa era carente di motivazione.

Infatti, l'atto si limitava a un generico riferimento a un «omesso versamento» senza esplicitare le ragioni di fatto e di diritto sottese alla pretesa, che erano state evidenziate dall'ufficio solo successivamente, in sede processuale.

I giudici hanno sul punto precisato che, sulla base del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la motivazione della cartella non può essere integrata in sede processuale, essendo preclusa ogni «etero integrazione giudiziale» di un atto originariamente carente.

L'obbligo di motivazione, sancito dall'articolo 7 della Legge n. 212/2000, è finalizzato a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, che non può essere surrettiziamente ristretto mediante l'integrazione postuma delle ragioni della pretesa in sede contenziosa.

Nel caso esaminato, l'ufficio aveva invece solo nelle controdeduzioni chiarito che la pretesa derivava dall'utilizzo, da parte della società, di crediti d'imposta acquisiti da terzi, ritenendo tale condotta non conforme alla disciplina vigente.

Tale motivazione, come già riferito, non era presente nella cartella impugnata, che si limitava a contestare genericamente un omesso versamento.

Pertanto, secondo i giudici l'atto era viziato da assoluto difetto di motivazione, non potendo l'ufficio integrare successivamente le ragioni della pretesa.

L'ufficio e il concessionario della riscossione sono stati anche condannati in solido al pagamento delle spese processuali.

Non è tassato il privato che cede un marchio

La Corte di Giustizia tributaria della Toscana, con la sentenza n. 1000/2025, ha statuito che il corrispettivo percepito a seguito della cessione del marchio da parte di un soggetto privato non

determina nessun presupposto d'imposta che possa far nascere l'obbligazione tributaria in capo al contribuente.

I giudici di secondo grado, confermando la sentenza impugnata, hanno escluso che la cessione del marchio, da parte di un privato, possa far emergere materia imponibile.

La loro interpretazione si fonda sull'assunto che con la vendita del bene immateriale – che può essere ceduto indipendentemente dal trasferimento dell'azienda o di un suo ramo – il contribuente non ha più il diritto di proprietà e non assume, quindi, un obbligo di permettere l'uso di un bene che non è più nella sua disponibilità.

Il corrispettivo ricevuto a fronte della cessione del marchio non derivando dall'assunzione di un'obbligazione di fare, non fare o permettere impedisce di applicare l'articolo 67, comma 1, lett. l), del TUIR, oltre ai casi ivi contemplati.

Pertanto, l'indicazione delle categorie reddituali, previste dall'articolo 67 del TUIR, delinea e circoscrive, tassativamente, i singoli redditi che fanno scattare il presupposto per l'imposta e quindi la sua tassazione con conseguente impossibilità di applicare per analogia norme previste per altre e distinte fattispecie.

Costi R&S capitalizzabili solo se straordinari

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 30192/2025, ha statuito che non è ammessa la deducibilità di una quota di ammortamento di rilevanti costi per la realizzazione di un nuovo campionario con riferimento all'anno 2011 per un calzaturificio.

Così disponendo ha riformato la decisione di secondo grado che aveva dato ragione al contribuente.

In particolare, i costi relativi al campionario erano stati considerati di ricerca e sviluppo (capitalizzabili pertanto) e la quota di ammortamento del 2009 non era stata dedotta ma differita agli anni successivi, con violazione del principio di competenza.

La Corte di Cassazione ha ricordato che l'articolo 108, comma 1, del TUIR, nella sua formulazione vigente pro tempore (prima delle modifiche apportate dal DL n. 244/2016) disponeva che le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

Inoltre, l'articolo 2426, n. 5 del Codice civile vigente *ratione temporis* prevede che i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Il principio OIC 24 nella versione del 2005 consentiva la capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo purché: (i) relativi a un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili; (ii) riferiti a un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il

quale l'impresa possieda o possa disporre delle necessarie risorse; (iii) recuperabili tramite i ricavi che nel futuro si svilupperanno dall'applicazione del progetto stesso.

Secondo la Corte la scelta di capitalizzare o spendere un costo va fondata su criteri di discrezionalità tecnica e dipende dall'utilità pluriennale, nonché dal fatto che non vi sia stato un incremento di valore di beni o diritti iscritti all'attivo.

Inoltre, la capitalizzazione sarebbe legata al fatto che si tratti di operazioni non ricorrenti, per cui le spese di campionario sarebbero in realtà ordinarie e quindi non iscrivibili fra le immobilizzazioni immateriali.

Pertanto, la Corte ha concluso in presenza di un progetto identificato, di costi non ricorrenti, aventi utilità pluriennale e senza che vi sia incremento di valore nell'attivo, è possibile dedurre i costi alternativamente nell'esercizio o in cinque anni.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |